

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

M A T E R A

L'anno duemila-venti il giorno **_ventuno_** del mese di **_luglio_**, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Dott. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0227/2020 del 21/07/2020

OGGETTO: Individuazione del limite di spesa ex art.1 commi 557 e seguenti L. 27 dicembre 2006 n. 296 e quantificazione del limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9 c. 28 D.L. 31 maggio 2010 n. 28

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 31-3-2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n.133 del 9-6-2020, con cui è stato approvato il suddetto Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

Visto l'art.1 cc. 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spesa di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- Costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinate e continuativa, per le somministrazione di lavoro, ..., nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- Gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater)

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (v. Corte dei Conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art.1, c 198 L.23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i 9 criteri di calcolo della spesa di personale.
- b) I pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il controllo di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (si veda esempio: Corte dei Conti Abruzzo, parere n. 296/2008)

Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 26.05.2017, nel cui dispositivo, al punto 6, si da atto che il tetto massimo di spesa (***spesa media del triennio 2011-2013***) previsto dalla Legge n. 296/2006, articolo unico, commi 557 e 557-quater, è pari a **€ 2.076.160,80**;

Ritenuto necessario di confermare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2020;

Preso atto che il 2018 è stato l'ultimo esercizio di applicazione della disciplina temporanea in materia di limiti al *turn over*, introdotta per il triennio 2016-2018 dalla legge di bilancio 2016 (art. 1 c 228 L. n. 208/2015);

Rilevato che, conseguentemente, a partire dal 2019 è stata riacquisita la piena efficacia della disciplina contenuta nell' art. 3 c. 5 D.L.90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al *turn over* e con ciò la possibilità di avere una capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

Richiamato per opportuna conoscenza l'art. 3 c 5 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall'art. 14-bis c 1 lett a), D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26), che recita *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art.16 comma 9 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'art. 76 comma 7 del d.l 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art.18 comma 2 bis del citato d.l. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18 comma 2 bis come da ultimo modificato del comma 5 quinquies del presente articolo;*

Rilevato inoltre che l'art. 3 c 5 sexies d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (comma introdotto dall'art. 14 bis c 1 lett b), d.l. n 4/2019, come convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26) dispone quanto segue: ***"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità,*** fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn over*";

Rilevato quindi, dal testo vigente delle norme citate, che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2020-2022, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente sia dei cessati nello stesso anno se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Visti i pareri forniti dalla corte dei conti, in particolare delle sezioni riunite in sede di controllo e dalla sezione Autonomie;

Viste le esigenze di questa Amministrazione, riguardanti i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle unità organizzative, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, così come rappresentate in data 8 luglio 2020 nella conferenza del Direttore e dei Dirigenti, alla presenza dell'Amministratore Unico;

Visti i prospetti:

- Allegato A) **Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni**
- Allegato B) **Totale spesa lavoro FLESSIBILE anno 2009 ed assunzioni flessibili**, che saranno riportate nel piano triennale delle assunzioni 2020-2022;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, ove nella quantificazione del limite per nuove assunzioni si è tenuto conto dello *stipendio tabellare* riveniente dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - con l'aggiunta della tredicesima mensilità - comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la L.R. n. 29/96

Visto lo Statuto

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di confermare nell'importo di **€ 2.076.160,80** la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013, previsto dalla Legge n. 296/2006, articolo unico, commi 557 e 557-quater, al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2020,
3. Di approvare i limiti di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato derivante dalle capacità assunzionali, così come indicate nel prospetto di cui all'allegato A);
4. Di dare atto che il limite di spesa per le assunzioni di personale nelle forme di lavoro flessibile, per l'anno 2020, è quella determinata nel prospetto allegato B) al presente provvedimento;
5. Di demandare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco D'Onofrio)**

La presente determinazione n. **_0227/2020_** del **_21/07/2020** è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal **_21/07/2020_**per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 21/07/2020

IL RESPONSABILE DEGLI "AFFARI GENERALI"